Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 04415/045
MP
4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 ottobre 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PATROCINIO A PORTICI DI CARTA 2016. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, MUSICA E CULTURA (EURO 15.000,00). CONTRIBUTO IN SERVIZI. ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. EX ART.14, COMMA 1, LETT. A) R.C. N. 257. DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO COMUNALE C.O.S.A.P. N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino,
del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Leon e Sacco.

La manifestazione “Portici di Carta”, promossa dalla Città a partire dall’anno 2007, nasceva con l’obiettivo di coniugare il binomio turismo - cultura, nonché valorizzare il sistema dei portici dell’area centrale di Torino e portare “il libro” all’attenzione del grande pubblico mediandolo attraverso la figura del libraio.

Le edizioni dal 2007 al 2015 hanno, negli anni, consolidato gli obiettivi prefissati. La manifestazione ha infatti ormai assunto una sua propria connotazione e struttura, ottenendo ottimi risultati in termini di partecipazione e pubblico e diventando un appuntamento atteso in città.

Il Comitato Portici di Carta, costituito con deliberazione (mecc. 2008 02301/069), dichiarata immediatamente eseguibile, nel corso di questi ultimi mesi ha lavorato per definire il programma dell’edizione 2016, nonché il piano di comunicazione e la pianificazione delle attività operative connesse alla manifestazione.

Premesso quanto sopra e sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato “Portici di Carta”, la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura”, cui spetta organizzare operativamente l’iniziativa ai sensi della deliberazione sopra richiamata, ha strutturato il programma e la planimetria delle aree interessate dall’edizione 2016.

Il programma della manifestazione, che si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre 2016, ripropone l’allestimento degli oltre 2 km di portici di piazza Carlo Felice, piazza CLN, Via Roma e Piazza San Carlo come grande libreria all’aperto interessando quest’anno anche degli spazi di piazza San Carlo.

Considerate infatti la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in essere dalla Città e valutati l’impatto e l’opportunità dello svolgimento della suindicata manifestazione, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento anche negli spazi di piazza San Carlo, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.

Come negli anni scorsi ci saranno incontri con gli autori nei diversi spazi dell’Oratorio San Filippo, l’Accademia delle Scienze, il gazebo Giardini Sambuy mentre lo spazio incontri dedicato ai bambini sarà allocato in piazza San Carlo.

L’edizione di questo anno sarà dedicata a Umberto Eco scomparso il 19 febbraio 2016, soprattutto al suo trascorso torinese, Università e RAI. Lo si ricorderà con la partecipazione di alcuni familiari, scrittori e critici letterari, in collaborazione con le case editrici che detengono i diritti su tutta la sua opera.

Anche quest’anno è prevista la presenza di un editore ospite per gli adulti, Neri Pozza, per i settanta anni di attività e Lapis, casa editrice ospite dello spazio ragazzi.

La domenica mattina si svolgeranno le “Passeggiate letterarie” in collaborazione con la storica della letteratura prof.ssa Alba Andreini, con il Museo Diffuso della Resistenza e la casa

editrice Araba Fenice: sono previsti otto itinerari alla scoperta dei luoghi letterari di Torino.

Lo Spazio Bambini e Ragazzi proporrà letture, incontri, laboratori per bambini e ragazzi di diverse fasce di età. In programma letture ad alta voce dei libri vincitori e finalisti del Premio Nati per leggere, di libri su tematiche interculturali e letture tratte dai libri della casa editrice Lapis ospite di questa edizione della manifestazione.

La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha chiesto (**all. 1**) un contributo economico a parziale sostegno della manifestazione, presentando in data 15 settembre 2016, il programma dettagliato dell'iniziativa e un preventivo delle spese e delle entrate, oltre al patrocinio con un contributo in servizi (prestito d'uso gratuito di materiale economale: tavoli, sedie, transenne, pedane).

Tenuto conto del significativo interesse dell'Amministrazione per l'iniziativa, che ha infatti portato a promuovere la costituzione del "Comitato Portici di Carta", del fatto che la Città è socio fondatore della "Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura" e preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 1996 06567/45), esecutiva dal 2 gennaio 1997, per garantire la migliore realizzazione del programma dell'edizione 2016 di "Portici di Carta" si ritiene opportuno aderire alla richiesta concedendo:

- il patrocinio all'edizione 2016 di "Portici di Carta";
- un contributo economico di Euro 15.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale copertura dei costi relativi all'organizzazione dell'edizione 2016 della manifestazione succitata a carico della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù;
- un contributo in servizi consistente nella fornitura, a titolo gratuito (fermo restando il versamento del deposito cauzionale ed escluso il trasporto che resta a carico degli organizzatori), compatibilmente con le disponibilità di magazzino, di tavoli, sedie, transenne, pedane, di proprietà comunale necessari per l'allestimento dell'iniziativa, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000 per un importo pari ad Euro 1.565,86;
- l'esenzione totale dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino per tutte le aree coinvolte dalla manifestazione per la cui occupazione è stata richiesta concessione con istanza prot. n. 2016/40/5240 del 12 settembre 2016, riconoscendo l'utilità sociale della stessa e le ricadute positive per la Città.

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di

sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l’incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento della T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Il contributo economico di Euro 15.000,00 è conforme ai requisiti formali e sostanziali dell’art. 86 comma 1 dello Statuto della Città di Torino e del già menzionato Regolamento per

le modalità di erogazione dei contributi, in vigore dal 1° gennaio 2016.

La suddetta spesa, oggetto di successiva determinazione dirigenziale, troverà copertura nei capitoli di spesa corrente della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al termine della verifica di bilancio attualmente in corso di cui alla deliberazione (mecc. 2016 04192/024) del 22 settembre 2016.

Si attesta che la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura è iscritta al Registro Associazioni della Città di Torino.

Si dà atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione di non applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, prevista per enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati (**all. 2**).

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno economico all'iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l'Amministrazione. Il sostegno economico all'iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare l'attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell'ambito della cultura e del turismo.

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di C.O.S.A.P. che, considerata la superficie e la durata dell'occupazione del suolo pubblico richiesta, ammonta complessivamente ad Euro 5.801,25 a seguito dell'applicazione dell'esenzione prevista dal presente provvedimento; pertanto, al ritiro della concessione l'organizzatore dovrà corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 42,32 a titolo di TARI.

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

La presente deliberazione e conforme alle condizioni e modalità della deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare la manifestazione “Portici di Carta” edizione 2016 accordandone il patrocinio e di individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la “Fondazione per il libro la musica e la cultura”, con sede in Torino, Via Santa Teresa 15, C.F. 97557320013, Partita IVA 07704940019 quale soggetto realizzatore dell’edizione 2016 di “Portici di Carta “ che si terrà nei giorni 8 e 9 ottobre 2016;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo svolgimento della manifestazione occupando alcuni spazi di Piazza San Carlo nei giorni 8 e 9 ottobre 2016 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente;
3) di individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86, dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) citate in premessa, la “Fondazione per il libro la musica e la cultura”, con sede in Torino, Via Santa Teresa 15, C.F. 97557320013, Partita IVA 07704940019 quale beneficiaria di un contributo economico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 373, di Euro 15.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale copertura dei costi relativi all’organizzazione dell’edizione 2016 di “Portici di Carta”, che si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre 2016;
4) di dare atto che la Fondazione in oggetto, ha presentato apposita dichiarazione di non applicazione dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, prevista per enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
5) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno di spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al termine della verifica di bilancio attualmente in corso di cui alla deliberazione (mecc. 2016 04192/024) del 22 settembre 2016;
6) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla

normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive l'elenco dettagliato degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l'attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; (e) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento della T.A.R.I.;

7) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.
In riferimento all'eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo

dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento della T.A.R.I.;

8) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a. rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
      1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
      2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
      3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
      4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
   b. rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
      1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
      2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
      3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui

all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

9) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 3 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;

10) di concedere per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l’esenzione totale del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino per tutte le aree coinvolte dalla manifestazione per la cui occupazione è stata richiesta concessione con istanza prot. n. 2016/40/5240 del 12 settembre 2016 in quanto l’evento riveste carattere di utilità sociale e comporta ricadute positive per la Città. Pertanto, l’importo che il soggetto organizzatore, Fondazione per il libro la musica e la cultura, dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta risulta pari a Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 42,32 a titolo di T.A.R.I.;

11) di concedere un contributo in servizi consistente nella fornitura a titolo gratuito di materiali di proprietà comunale (tavoli, sedie, transenne, griglie, pedane) necessari per l’allestimento dell’iniziativa, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione Giunta Comunale n. 2042 (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, fermo restando il deposito cauzionale ed escluso il trasporto dei materiali che resta a carico degli organizzatori;

12) di rimandare ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze ed autorizzazioni necessarie;

13) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di C.O.S.A.P. che, considerata la superficie e la durata dell’occupazione del suolo pubblico richiesta, ammonta complessivamente ad Euro 5.801,25 a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 10;

14) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

p. La Sindaca
(Chiara Appendino)
Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Vicesindaco
Guido Montanari

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon

L'Assessore alle Politiche
del Lavoro e Commercio
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Cultura,
Educazione, Gioventù
Aldo Garbarini

Il Direttore
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Paolo Lubbia

Il Dirigente
Servizio Economato e Fornitura Beni
Filippo Valfrè

La Dirigente
Servizio Pubblicità e
Occupazione Suolo Pubblico
Daniela Maria Vitrotti

Il Dirigente
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree
Pubbliche - Sanità Amministrativa
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 47 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 2016;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 ottobre 2016.